

Unione Montana Alta Val di Cecina

Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI)

Telefono 0588/62003 - Fax 0588/62700

PEC umavc@postacert.toscana.it

CF-PI 02032270502

LEGGE REGIONALE TOSCANA 21 Marzo 2000 n. 39 VINCOLO IDROGEOLOGICO

PROMEMORIA

COMPETENZE UNIONE MONTANA

Le competenze in materia di vincolo idrogeologico sono attribuite alle Unioni Montane dalla L.R. 39/2000 al seguente articolo:

Art. 42 comma 4 L.R 39/2000, per:

- 1) la trasformazione dei boschi;
- 2) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- 3) la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possono alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi;
- 4) la realizzazione delle opere connesse al taglio di cui all'articolo 49.

Le opere connesse al taglio, ai sensi dell'articolo 49 della Legge, sono da intendersi:

- 1) realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di strade e/o piste forestali, temporanee o permanenti;
- 2) realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri di accesso al bosco;
- 3) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l'avvallamento e lo strascico del materiale e di linee di esbosco con teleferiche;
- 4) la realizzazione e la manutenzione di impianti e piazzali, permanenti e/o temporanei, per il deposito del legname.

Il comma 3 dell'articolo 49 stabilisce che per la realizzazione di tali opere è necessaria l'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Unione Montana. In relazione alle opere connesse al taglio è necessario verificare con i Comuni se all'interno dei loro strumenti urbanistici hanno normato la realizzazione di tali opere.

Il Regolamento Forestale Regionale al Titolo III, Capo II dall'articolo 79, all'articolo 95, dettaglia in maniera più approfondita gli interventi di competenza dell'Unione Montana.

L'articolo 79 del Regolamento stabilisce che il rilascio ai fini del vincolo idrogeologico per la trasformazione dei boschi è competenza dell'Unione Montana, come stabilito dalla Legge all'art. 42 comma 4, eccetto quando tale trasformazione sia connessa alla realizzazione di opere o movimenti

di terreno in materia edilizia o urbanistica; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio.

Nel caso che tale trasformazione interessi un bosco, così come definito all'articolo 3 comma 1 della Legge, il richiedente deve effettuare un rimboschimento compensativo, oppure, nel caso non disponesse di terreni dove effettuarlo, deve versare un'indennità. In entrambe i casi, anche se la trasformazione è stata autorizzata dal Comune l'indennità viene versata all'Unione Montana ed anche il progetto deve essere sottoposto a verifica dell'Unione Montana stessa.

Le modalità di riscossione dell'indennità, nonché quelle per la presentazione del progetto dovranno essere concordate con i Comuni.

La Legge Regionale attribuisce, inoltre, all'Unione Montana i seguenti compiti:

- 1) determinare entro il 30 giugno di ogni anno la superficie massima ammissibile al taglio nell'anno successivo, art. 46 comma 1;
- 2) la redazione dei seguenti inventari speciali: terreni in occupazione temporanea art. 11 comma 8, boschi in situazioni speciali art. 52, impianti di arboricoltura da legno art. 66;
- 3) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi, art. 55;
- 4) l'individuazione delle specie sporadiche da rilasciare al taglio durante le utilizzazioni boschive art 12 comma 2 del Regolamento forestale;
- 5) impartire norme tecniche per le modalità di lavorazione dei terreni agrari, art. 88 commi 3 e 4 del Regolamento forestale;
- 6) rilascio autorizzazione per la realizzazione e l'uso di aree attrezzate per l'accensione di fuochi, per l'abbruciamento dei residui vegetali delle operazioni selvicolturali, artt. 62 – 63 del Regolamento forestale.

COMPETENZE COMUNI

L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 42 comma 5 della L.R 39/2000, nei seguenti casi:

- 1) trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- 2) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno, che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, non connesse alla coltivazione dei terreni agricoli ed alla sistemazione idraulico-agraria od idraulico-forestale degli stessi.

